

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 38-2370

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio della Variante all'elettrodotto 132 kV T.801 "Mercallo-Cameri" per la realizzazione della modifica alla SS 32 in comune di Bellinzago Novarese.

A relazione dell'Assessore Giordano:

L'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...].

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.a. con istanza n. TEAOTTO/P20090003185 del 4 dicembre 2009 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Variante all'elettrodotto 132 kV T.801 "Mercallo-Cameri" per la realizzazione della modifica alla SS 32 in Comune di Bellinzago Novarese.

L'intervento in oggetto nasce dalla previsione dell'ANAS di adeguamento della sede stradale della SS 32 "Ticinense" dal km 6+850 al km 12+350. La nuova circonvallazione crea due interferenze con l'esistente linea elettrica 132 kV "Mercallo-Cameri". Al fine di adeguare l'elettrodotto al nuovo progetto stradale, Terna ha previsto una variante del tracciato dell'attuale linea, spostata di circa 150 metri verso est nel punto di massimo spostamento. L'intervento verrà realizzato mediante quattro nuovi sostegni, di cui due sull'asse della linea esistente.

Il bilancio degli interventi prevede la realizzazione di 4 nuovi sostegni e la demolizione di n. 6 sostegni esistenti con la costruzione di 1,5 km circa di elettrodotto e la demolizione di una quantità equivalente della linea attuale: tali opere permettono allontanamento del tracciato della linea dalle costruzioni esistenti.

La realizzazione della variante prevede l'interferenza con il Canale Elena e con un metanodotto della SNAMReteGas.

Per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 3421 del 26/03/2010, ha chiesto alla Regione Piemonte – Settore regionale Accordi di Programma ed Esame conformità urbanistica - di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, previsto ai sensi del D.P.R. 383/94 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale".

Successivamente, in data 22/11/2010 si è svolta, presso il Ministero dello Sviluppo economico, la Conferenza dei servizi, ai sensi della Legge n. 239/2004, per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 0022268 del 23/11/2010.

In tale Conferenza sono state acquisite tre osservazioni di seguito elencate:

- Fondazione Asilo infantile Gabriele de Medici – nota 5/2010 del 23.02.2010, nella quale si chiede che l'elettrodotta venga interrata; in alternativa si chiede di collocare i sostegni sul confine di proprietà;
- Sig. Matteo Gambero – nota del 27.02.2010, in cui si richiede che il sostegno P.3000 sia posto ad una distanza non inferiore a 7 metri dal margine della scarpata della strada comunale per l'aeroporto, al fine di consentire il passaggio della macchine operatrici agricole;
- Azienda agricola Paolo Possetto – nota del 22.04.2010, in cui si richiede l'adeguamento del progetto, al fine di evitare interferenze con lo svolgimento delle attività attualmente in essere (presenza di una gru per il sollevamento del legname)

La Società proponente per soddisfare tali richieste, ha modificato lievemente il tracciato della variante in esame, mantenendolo, pur sempre all'interno dell'area potenzialmente impegnata e con l'interessamento delle stesse particelle catastali.

La stessa Società proponente, in ottemperanza alla esplicita richiesta della Conferenza dei servizi, ha provveduto a ritrasmettere agli enti interessati, con nota TEAOTTO/P20110000002 del 3 gennaio 2011, la planimetria contenente le modifiche di tracciato apportate, attestando quanto precedentemente dichiarato e verbalizzato nel corso dei lavori della Conferenza.

In attuazione delle DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 e n. 54 – 1625 del 28 febbraio 2011 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, la Direzione Innovazione, Ricerca e Università – Settore Politiche energetiche, investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una verifica circa la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'intesa regionale.

Nel corso dei lavori della citata Conferenza dei servizi, svoltasi in data 1 luglio 2011, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto e una prima valutazione delle potenziali criticità ad esso correlate, sono stati acquisiti i seguenti pareri, come risulta dall'apposito verbale sottoscritto dai soggetti partecipanti:

- il Rappresentante del Settore Tecnico Opere pubbliche rileva come non vi siano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento, richiamando altresì l'esigenza di stabilire, in sede di rilascio dell'intesa regionale, il termine temporale di sei mesi per la dismissione e recupero del tratto di linea oggetto di variante;
- il rappresentante del Settore Infrastrutture e Territorio Rurale esprime parere favorevole all'intervento condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni/raccomandazioni:
 1. nel caso in cui la realizzazione dei sostegni interessi camere di risaia, si raccomanda che le fasi di cantiere vengano esaurite nel periodo non interessato dalla coltivazione del riso. Tale raccomandazione vale anche per le fasi di cantiere afferenti alle successive attività di demolizione del tratto di linea esistente interessato dalla variante;
 2. il proponente dovrà concordare le modalità e le tempistiche delle attività di ripristino delle aree agricole con i proprietari/conduttori dei fondi;
 3. nel caso di interferenza con i cavi irrigui, il proponente dovrà fare riferimento all'Associazione di Irrigazione Est Sesia, al fine di definire le soluzioni tecniche più opportune, nonché al fine di minimizzare l'interferenza determinata dall'intervento.

Inoltre, nel corso della stessa Conferenza dei Servizi, si è dato atto dei seguenti contributi pervenuti:

- il Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del paesaggio con nota n. 23611 del 23 giugno 2011 dichiara, sulla base della Relazione paesaggistica prodotta dal proponente, la presa d'atto dell'insussistenza di interferenza del progetto con aree sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica, con ciò sollecitando una verifica supplementare da parte del Comune di Bellinzago Novarese.

- il Centro Tematico Radiazioni dell'Arpa, con nota n. 0063038/SC21 del 28.06.2011 rileva come non vi siano criticità correlate all'esposizione dei ricettori presenti a campi elettro-magnetici e come, per effetto dell'allontanamento della linea dagli stessi, la situazione esistente migliori.

- il Settore regionale Programmazione Operativa con nota n. del 24377 del 30.06.2011 verifica la difformità dell'intervento rispetto allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Bellinzago Novarese, esprimendosi con parere favorevole in merito al progetto, condizionatamente alle seguenti prescrizioni:

1. gli strumenti urbanistici del Comune interessato dovranno essere adeguati con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato dell'elettrodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto, anche al fine dell'approvazione del vincolo urbanistico, come previsto dalle leggi in materie espropriativa. Copia degli aggiornamenti cartografici dei piani urbanistici sopra citati dovrà esser trasmessa al settore scrivente a cura del Comune di Bellinzago Novarese (NO);

2. dovrà altresì essere accertata l'assenza di eventuali vincoli di uso civico gravanti sui mappali interessati dell'intervento in oggetto.

E' stato poi successivamente acquisito il seguente contributo:

- il Settore decentrato Opere Pubbliche di Novara, con nota n. 51717 del 4 luglio 2011, evidenzia come l'area di progetto non sia interessata da corsi d'acqua che richiedano l'esercizio della competenza del Settore.

Infine, a conclusione dell'istruttoria effettuata, sono state individuate alcune raccomandazioni da attuare durante la fase di realizzazione dell'opera, ritenendo prioritari gli interventi volti a minimizzare gli impatti potenziali derivanti dalla fase di cantiere relativamente alle componenti acque superficiali e sotterranee, rumore e vibrazioni, qualità dell'aria, paesaggio, e segnatamente:

per la componente delle acque superficiali e sotterranee

▪ per l'intera durata dei lavori, si raccomanda che vengano adottate sotto la diretta responsabilità dell'Impresa tutte le precauzioni e gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente ed indirettamente, dalle attività di cantiere. In particolare, al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde e dei corsi d'acqua, dovranno adottarsi accorgimenti in ordine all'effettuazione dei rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile, nonché al controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;

per la componente della qualità dell'aria

▪ per l'intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di emissioni di polveri e di inquinanti gassosi nelle operazioni di scavo provenienti dalle macchine operatrici, si raccomanda l'utilizzo di mezzi d'opera in perfetto stato manutentivo, nonché l'utilizzo di veicoli dotati di apposito sistema di copertura del carico, nel caso di trasporto di inerti polverulenti. Si raccomanda, in ultimo, di garantire che le aree di cantiere non pavimentate, le vie di transito e di accesso e gli

eventuali stoccaggi di materiali inerti e pulverulenti siano mantenuti con un costante grado di umidità per evitare il sollevamento di polveri;

per la gestione degli inerti

- si prescrive che il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico venga adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Il terreno di scotico dovrà essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi, posizionando gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno. Si raccomanda uno smaltimento differenziato delle macerie derivanti dalla demolizione del tratto di linea esistente interessato dal progetto;

▪

per il rumore e le vibrazioni

- in considerazione del fatto che, in alcuni tratti, i lavori di posa dell'elettrodotto sono in prossimità di recettori, si raccomanda di regolamentare le attività di cantiere, al fine di minimizzare l'impatto acustico;

per la componente paesaggistica e i ripristini

- si prescrive che i basamenti in calcestruzzo per l'ancoraggio dei nuovi tralicci in acciaio siano interrati il più possibile e, per quanto tecnicamente fattibile, adeguatamente ricoperti e livellati con il materiale di risulta degli scavi;
- si prescrive che le superfici interessate dai lavori e le zone di cantiere siano oggetto di pronto ed accurato ripristino tipologico e vegetativo al fine di assicurare un corretto raccordo ed inserimento delle nuove opere in progetto con il contesto considerato;
- si prescrive inoltre che le aree agricole interessate dagli interventi di realizzazione dei nuovi sostegni e di smantellamento di quelli esistenti vengano ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;
- si prescrive infine che, al termine dei lavori, i cantieri vengano tempestivamente smantellati e venga effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'intervento in progetto risolve le criticità relative alla previsione di ANAS di adeguamento della sede stradale della SS 32, nonché risulta di limitato impatto e, in ultimo, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale;

in considerazione del fatto che l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;

ritenuta la necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;
vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;
vista la D.G.R. n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;
vista la D.G.R. n. 54-1625 del 28 febbraio 2011;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata dalla Terna S.p.a. ed avente ad oggetto la variante all'elettrodotto 132 kV T.801 "Mercallo-Cameri" per la realizzazione della modifica alla SS 32 in Comune di Bellinzago Novarese;
- di dare atto che l'autorizzazione unica del Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;
- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto:
 1. delle prescrizioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico;
 2. dei livelli di portata di energia elettrica, dichiarati nella relazione progettuale, atti a garantire il mantenimento dell'obiettivo di qualità per l'inquinamento elettromagnetico, di cui al DPCM 8 luglio 2003;
 3. dell'impegno da parte del proponente a fornire i dati informatici relativi al tracciato della variante realizzata, ai fini dell'aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Bellinzago Novarese e alla società Terna S.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)